



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 30

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto 27 marzo 2025 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8-4-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella Tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV e αMPip-isoesanofenone.

Con tale decreto il Ministero della salute ha ritenuto di dover procedere a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2025

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone. (25A02072)

(GU n.82 del 8-4-2025)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto della nota pervenuta in data 25 ottobre 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA), ora Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel mese di luglio 2024;

Considerato inoltre che le sostanze 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di sequestri di polizia effettuati nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, risultano gia' sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze: 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 25 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 12 novembre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; α MPip-isoesanofenone;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a

tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

3,4-EtPV (denominazione comune);
1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (denominazione chimica);
3,4-dimetilene- α -pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
cB- α -PVP (altra denominazione);
cB-alfa-PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene- α -PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene- α -pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
3,4-ciclobutanopirovalerone (altra denominazione);
 α MPip-isoesanofenone (denominazione comune);
4-metil-2-(4-metilpiperidin-1-il)-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);
 α MPip-isoesanofenone (altra denominazione);
alfa-MPip-isoesanofenone (altra denominazione);
 α -(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
alfa-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
 α -MPipHiP (altra denominazione);
 α -MPipiHP (altra denominazione);
alfa-MPipHiP (altra denominazione);
alfa-MPipiHP (altra denominazione);
alfa-MPip-iHP (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: Schillaci